



Comune di Ussana

Provincia Sud Sardegna

AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SERVIZI DEMOGRAFICI

Allegato alla determinazione n. 20 del 02/02/2023

BANDO COMUNALE APERTO PERMANENTE RETTIFICATO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 E DELLA LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1991, N. 32.

È indetto ai sensi della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e della Legge Regionale 30 agosto 1991, n. 32, per l'assegnazione di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, **il bando comunale aperto permanente rettificato** approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area Socio Assistenziale e Servizi Demografici n. 20 del 02/02/2023 che sostituisce il precedente approvato con determinazione n. 16/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 e ss.mm.ii.;
- la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989, n. 1669;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 4 giugno 1989, n. 236;
- il DGR n. 22/17 del 14/07/2022;
- il Bando Permanente approvato dal Direttore del Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER) della Regione Autonoma della Sardegna con Determinazione n. 165 prot. 2492 del 19/01/2023.
- **IL NUOVO BANDO PERMANENTE RETTIFICATO** dal Direttore del Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER) della Regione Autonoma della Sardegna con Determinazione n. 344 prot. 4652 del 01/02/2023.

PREMESSO CHE:

La Regione Sardegna, ogni anno, ripartisce le risorse finanziarie disponibili, sulla base del fabbisogno

dichiarato dai Comuni alla Regione entro il 31 marzo del medesimo anno.

Il soggetto portatore di disabilità che intenda usufruire del contributo in argomento deve presentare domanda, predisposta ai sensi del seguente art. 4, al Comune ove è ubicato l'immobile, **entro il primo marzo di ciascun anno**.

Il Comune, verificata l'ammissibilità delle domande, determina il proprio fabbisogno e lo trasmette alla Regione entro il 31 marzo di ciascun anno.

A titolo esemplificativo, l'istanza presentata al Comune dal portatore di disabilità in data 2 marzo 2023, se ritenuta ammissibile dal Comune, contribuirà alla determinazione del fabbisogno comunicato dal Comune alla Regione entro il 31 marzo 2024. Pertanto la graduatoria di un determinato anno interessa esclusivamente le domande presentate entro il 1° marzo del medesimo anno.

Fatta salva l'acquisizione delle eventuali autorizzazioni edilizie, dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione del contributo. A tal fine, l'Amministrazione comunale, dopo la presentazione della domanda, effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della stessa, subordinata all'inesistenza dell'opera e al mancato inizio dei lavori, anche mediante sopralluogo.

Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Bando si rimanda all'art. 13.

Il Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER) della Regione Autonoma della Sardegna predispose le seguenti graduatorie regionali:

- Graduatoria A, per i residenti negli "Edifici Ante 1989" di cui all'art. 2, finanziata sia con risorse regionali che statali e nel rispetto della normativa nazionale;
- Graduatoria B, per i residenti negli "Edifici Post 1989" di cui all'art. 2, finanziata con risorse regionali e nel rispetto della normativa nazionale;
- Graduatoria C, per soggetti beneficiari del contributo di cui alle precedenti graduatorie A e B, finanziata con risorse regionali eventualmente residue dopo il completo soddisfacimento delle graduatorie A e B e nel rispetto degli indirizzi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 22/17 del 14/07/2022;

RENDE NOTO

Che i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 1 del presente Bando, possono presentare domanda per ottenere contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici ai sensi dell'art. 2 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e della Legge Regionale 30 agosto 1991, n. 32.

Art. 1 Soggetti che possono presentare domanda di contributo

Possono presentare domanda i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza anagrafica nonché la dimora abituale nell'immobile per il quale richiedono il contributo o l'abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l'assistenza dei disabili. Il disabile, potrà trasferire la propria residenza anagrafica entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori presso l'alloggio oggetto degli interventi per cui è richiesto il contributo. Il Comune erogherà il contributo al momento della conclusione della procedura di trasferimento della residenza da parte dell'ufficio anagrafe.

Nel caso in cui più portatori di disabilità usufruissero dei benefici dell'intervento, dovrà essere presentata un'unica domanda con l'indicazione di tutti i nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo per la medesima tipologia di intervento sul medesimo alloggio.

Non possono presentare domanda i soggetti che siano residenti o domiciliati in alloggi di proprietà pubblica, ad esempio alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale o dell'Azienda regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA).

Ha diritto al contributo (Beneficiario) colui che è onerato dalle spese per la realizzazione dell'opera, il quale

può coincidere con il soggetto portatore di disabilità che presenta la domanda (Richiedente), qualora quest'ultimo provveda a proprie spese. Il Beneficiario deve sottoscrivere la domanda unitamente al Richiedente. Tra i Beneficiari si citano, a titolo esemplificativo: coloro che abbiano a carico ai sensi di legge il portatore di *disabilità*; il condominio o il proprietario dell'immobile ove risiede il portatore di *disabilità*.

Art. 2 Edifici per i quali può essere richiesto il contributo

Il contributo può essere richiesto per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato prima della data dell'11 agosto 1989 ("Edifici Ante 1989") e, limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato dopo la medesima data ("Edifici Post 1989").

Fanno parte degli "Edifici Ante 1989" ammissibili a contributo gli immobili destinati a centri o istituti residenziali pubblici e privati per l'assistenza ai disabili.

Art. 3 Tipologie di interventi per cui può essere richiesto il contributo

Il contributo può essere concesso per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche e per interventi che sono strettamente connessi al tipo di handicap comprovato da apposita certificazione medica. Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile (punto 4.9 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669 del 22 giugno 1989). Rientrano in tale fattispecie, per esempio, i sistemi di sollevamento del disabile per il posizionamento nella vasca da bagno o nel letto, **qualora non forniti dal servizio sanitario nazionale**. Sono altresì ammessi gli interventi di domotica.

Il contributo può essere concesso sia per opere da realizzare su parti comuni dell'edificio, sia su immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento al portatore di disabilità (appartamento condotto in locazione ove il portatore di disabilità risieda). Qualora richiedente e proprietario non coincidano sarà necessario produrre l'autorizzazione del proprietario dell'alloggio all'esecuzione delle opere.

Qualora l'intervento di rimozione dell'ostacolo non sia economicamente o funzionalmente efficiente è ammissibile il finanziamento di opere per l'adeguamento di altri spazi abitativi per l'esigenza del disabile. Rientra in tale fattispecie, ad esempio, la trasformazione di un ambiente al primo piano in un servizio igienico, qualora quello esistente, trovandosi ad un piano superiore, richiederebbe, sulla base della valutazione dell'ufficio tecnico comunale, degli interventi di adeguamento dei percorsi verticali meno efficienti ed efficaci.

È ammissibile un ampliamento dell'edificio esistente qualora non sia tecnicamente possibile adattare lo spazio edificato esistente alle esigenze di una persona con limitazioni motorie e/o sensoriali.

In un condominio sono ammissibili le spese per l'installazione di un ascensore, a prescindere dal piano ove è localizzato il disabile.

Le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, ecc.) e l'IVA riconosciuta per legge concorrono nella determinazione della spesa ammissibile ai fini del calcolo del contributo.

Gli interventi ammissibili sono quelli definiti dal D.M. 236/1989.

Il contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche può essere richiesto una sola volta per la medesima opera nel medesimo edificio/alloggio. Fanno eccezione: la sostituzione di macchinari (esempio: servoscala) che sono stati installati da oltre dieci anni o di ascensori installati da oltre venti anni, qualora non siano più riparabili. Tale condizione dovrà essere accertata dal Comune.

È possibile, anche nella stessa annualità, presentare una domanda di contributo per opere esterne (tipologia A) ed una domanda per opere interne all'alloggio (tipologia B) mediante due istanze separate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano nel seguente elenco gli interventi finanziabili relativi alla tipologia A (opere esterne all'alloggio):

- a. Adeguamento murario ed eventuale sostituzione di porte di accesso all'immobile (esempio portoncino di ingresso al palazzo o dell'autorimessa).
- b. Rampe di accesso.
- c. Fornitura e Installazione di servoscala, ascensore, montascale, piattaforma elevatrice, carrozzelle elettriche per collegare percorsi verticali esterni all'alloggio. La carrozzella elettrica montascale (scoiattolo) è finanziabile qualora vi sia l'impossibilità tecnica d'installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche e nel caso in cui l'ASL dichiarerà di non poterla fornire.
- d. Adeguamento dei percorsi esterni di pertinenza dell'edificio con l'utilizzo di materiali in conformità alle prescrizioni tecnico normative.
- e. Adeguamento degli spazi carrabili, compresa la copertura, solo se lo spazio del parcheggio è a norma.
- f. Meccanismi di apertura e chiusura porte e cancelli.
- g. Installazione di dispositivi di segnalazione per favorire l'accesso all'alloggio dei non vedenti.
- h. Acquisto di bene mobile idoneo al raggiungimento del medesimo fine essendo l'opera per l'accesso all'alloggio non realizzabile per impedimenti tecnici o giuridici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano nel seguente elenco gli interventi finanziabili relativi alla tipologia B (opere interne all'alloggio):

- a. Adeguamento di spazi interni all'alloggio (bagno, cucina, camere, ecc.);
- b. Adeguamento con eventuale sostituzione della porta/infisso (compresa la porta di ingresso all'alloggio).
- c. Adeguamento dei pavimenti con materiali idonei.
- d. Motorizzazione delle tapparelle.
- e. Abbassamento di quota dei mobili in corrispondenza della zona lavello e del piano cottura in cucina.
- f. Spostamento del terminale degli impianti.
- g. Sostituzione sanitari (wc, bidet, piatto doccia a raso pavimento o vasca da bagno con sportello e relativa rubinetteria), maniglioni, eventuale adeguamento murario e relativa finitura con piastrelle.
- h. Adeguamento dei dislivelli e della pavimentazione di balconi e terrazze con materiali idonei;
- i. Adeguamento dei percorsi orizzontali e verticali interni all'alloggio con relativo adeguamento murario compresa l'installazione di corrimano.
- j. Accensione luci e apertura porte con sensore, videocitofono.
- k. Fornitura e Installazione di servoscala, montascale, piattaforma elevatrice, carrozzelle elettriche per collegare percorsi verticali all'interno dell'alloggio. La carrozzella elettrica montascale (scoiattolo) è finanziabile qualora vi sia l'impossibilità tecnica d'installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche e nel caso in cui l'ASL dichiarerà di non poterla fornire.

Art. 4 Domanda del cittadino per la partecipazione al bando

La richiesta di contributo deve essere presentata in bollo utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune e predisposto secondo il *fac simile* fornito dalla Regione Sardegna e allegato al presente Bando (Allegato 1).

Alla domanda devono essere allegati:

- a) Il certificato medico, in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, che attesti l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipenda e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorra, che l'handicap si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente.
- a1) Qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di disabilità riconosciuto invalido totale con

difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda Sanitaria Locale, ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art. 10 della L. n. 13/1989, deve allegare anche la relativa certificazione (anche in fotocopia autenticata). La presentazione di tale certificazione rende **non** obbligatoria quella di cui alla lettera a).

b) La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, utilizzando il modello reso disponibile dal Comune e predisposto secondo il *fac simile* fornito dalla Regione Sardegna e allegato al presente Bando (Allegato 2), la quale deve specificare l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e quello su cui si vuole intervenire, con indicazione del Comune, della via o piazza e del numero civico, nonché del piano e dell'interno, qualora si tratti di appartamento che occupi una porzione dell'immobile. Devono, inoltre, essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni. L'interessato deve, inoltre, dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione. Deve, altresì, dichiarare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi e se per il medesimo alloggio siano già stati erogati i contributi di cui alla Legge n. 13/1989. La dichiarazione sostitutiva deve, altresì contenere l'indicazione del valore ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'anno in cui scade il termine per la presentazione dell'istanza, **qualora il richiedente intenda partecipare alla ripartizione delle risorse integrative (Graduatoria C, di cui in premessa)**. Nei casi previsti dalla legge può farsi riferimento all'ISEE corrente. Inoltre, **sempre ai fini della partecipazione alla ripartizione delle risorse di cui alla Graduatoria C**, nella dichiarazione sostitutiva occorre indicare il numero di disabili al 100% con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento e il numero di disabili con difficoltà alla deambulazione con disabilità **non** al 100% che usufruiscono dei benefici dell'intervento.

c) autorizzazione del proprietario dell'alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario non coincidano.

d) computo metrico estimativo o eventuale preventivo di spesa degli interventi da realizzare.

e) eventuale ulteriore documentazione tecnica ritenuta utile a illustrare compiutamente l'intervento e a quantificarne la spesa.

f) copia del/i documento/i di identità dei firmatari.

Nel caso l'istanza sia presentata in modo congiunto da più persone disabili, qualunque sia la graduatoria (A o B), essa verrà stilata tenendo conto del grado di disabilità più grave tra i richiedenti che hanno presentato domanda congiunta e, al fine dell'inserimento nella Graduatoria C, del valore dell'indicatore ISEE più basso tra i richiedenti che hanno sottoscritto la domanda.

Le istanze, debitamente sottoscritte e complete della documentazione sopra indicata, dovranno pervenire al Servizio Sociale del Comune di Ussana esclusivamente tramite:

- consegna a mano presso l'ufficio protocollo;
- mediante pec all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.ussana.ca.it.

Art. 5 Verifica di ammissibilità da parte del Comune

Ai sensi dell'articolo 4.10 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669 del 22 giugno 1989, l'Amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda, verificando la congruità delle lavorazioni e delle spese per le quali si chiede il contributo in relazione agli ostacoli presenti nell'abitazione, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Comune verifica, inoltre, che il contributo assentito non sia destinato ad opere con finalità estranee all'abbattimento delle barriere architettoniche. Nell'ambito dell'attività istruttoria, il Comune ha facoltà di richiedere le integrazioni ritenute essenziali per esprimersi in merito all'ammissibilità della domanda e alla congruità delle lavorazioni e delle spese. Al fine dell'ammissione della domanda, il Comune verificherà che il cittadino abbia presentato la domanda per la pratica edilizia, qualora necessaria.

Il Comune accerterà che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione, mediante controlli in loco, da effettuarsi dopo la presentazione della domanda.

Art. 6 Criteri di priorità nella stesura delle graduatorie regionali

I criteri di priorità nella stesura delle graduatorie A e B sono quelli definiti all'articolo 10, comma 4 della legge

n. 13 del 1989, sono i seguenti:

- a) Richiedente con disabilità al 100% e difficoltà alla deambulazione;
- b) Data di presentazione della domanda al Comune.

L'inserimento nella Graduatoria C è riservato ai richiedenti con un indicatore ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a 20.000 €.

I criteri di priorità nella stesura della Graduatoria C, come meglio dettagliati all'art. 12 del Bando Regionale, sono i seguenti:

- a) Fascia dell'indicatore ISEE¹;
- b) Richiedente con disabilità al 100% e difficoltà alla deambulazione;
- c) Numero di disabili al 100% con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento;
- d) Numero di disabili con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento;
- e) Valore minore dell'indicatore ISEE;
- f) Data di presentazione della domanda al Comune.

Il posizionamento utile nella graduatoria definitiva non attribuisce il diritto al contributo, il quale è subordinato, oltreché alla disponibilità delle risorse finanziarie, all'assunzione dell'impegno contabile da parte della Regione.

Art. 7 Modalità di determinazione della misura del contributo

I Comuni provvedono a erogare il contributo agli aventi diritto a seguito della presentazione delle **fatture quietanzate** e della **verifica di congruità** delle spese sostenute. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario dovrà presentare, pertanto, al Comune la/le fattura/e riportante/i le voci di spesa che concorrono all'importo totale della fattura stessa. L'articolazione delle voci di spesa potrà avvenire anche tramite documento allegato alla fattura.

Con riferimento ai richiedenti inseriti nelle graduatorie A e B, il contributo massimo erogabile è pari a € 7.101,28 per opere esterne all'alloggio (tipologia A) e a € 7.101,28 per opere interne all'alloggio (tipologia B).

Pertanto, raggiunto il contributo massimo di € 7.101,28 per ciascuna tipologia d'intervento sopra individuata, non potranno più essere erogati ulteriori contributi per lo stesso alloggio/edificio.

Per costi fino a € 2.582,28 il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta. Per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di € 7.746,85 contributo è pari € 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57, cioè è di € 3.873,43).

Per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, pari a € 2.582,28, più il 5% di € 28.405,13 pari a € 1.420,26, per un totale di € 6.584,82).

Se la spesa supera € 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e, cioè, € 7.101,28.

L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese preventivate. Secondo quanto indicato al punto 4.18 della Circolare 22/06/1989 del Ministero dei lavori pubblici n. 1669 *“Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa prevista, e sulla quale pertanto è stata*

¹ Le fasce dell'indicatore ISEE sono così definite:

- FASCLA A: da € 0 a € 5.000;
- FASCLA B: da € 5.001 a € 10.000;
- FASCLA C: da € 10.001 a € 15.000;
- FASCLA D: da € 15.001 a € 20.000.

I suddetti importi sono aggiornati entro il 30 giugno di ogni anno con provvedimento del direttore del SER sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.

computata l'entità del contributo, il contributo è ridotto tenendo conto della minor spesa [...] Qualora la spesa effettiva risulti invece superiore a quella prevista, non può farsi luogo ad una erogazione superiore a quella assegnata'.

È possibile presentare domande, anche per la stessa funzione, in diverse annualità, fatto salvo il rispetto dell'importo massimo concedibile determinato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge n. 13/1989².

Il massimale del contributo concedibile è connesso all'immobile e non al richiedente, pertanto colui che è stato beneficiario del contributo per un alloggio A e abbia successivamente trasferito la propria residenza e dimori abitualmente in un alloggio B, può accedere ad un nuovo contributo, legato l'alloggio B, senza necessità di applicare la suddetta procedura di calcolo per la verifica dell'importo massimo concedibile. Parimenti, se per un alloggio il richiedente R1 ha usufruito del contributo in argomento e poi ha venduto l'alloggio al richiedente R2, il contributo spettante a quest'ultimo dovrà essere determinato tenendo conto, per mezzo della procedura sopra esemplificata, del contributo già concesso nel passato per lo stesso alloggio, sebbene a un diverso richiedente.

L'importo del contributivo integrativo di cui alla graduatoria C è pari al 50% delle spese effettive non ricoperte dal contributo risultante dalla graduatoria A o B. Come definito dalla DGR n. 22/17 del 14.07.2022, il limite massimo del contributo integrativo di cui alla graduatoria C è pari a € 10.000,00.

Art. 8 Cumulabilità del contributo con altri benefici

I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al disabile, al condominio, al centro o istituto. Tuttavia, qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta.

Qualora il richiedente abbia ricevuto per la medesima opera altri contributi, la spesa sulla quale determinare il contributo ai sensi dell'art. 14 è quella determinata al netto degli altri contributi concessi.

Art. 9 Gestione del fabbisogno insoddisfatto

Le domande non soddisfatte o soddisfatte solo parzialmente, restano valide per le annualità successive, a meno che non vengano meno i presupposti per il mantenimento del contributo.

Per poter beneficiare del contributo integrativo di cui alla Graduatoria C, il richiedente deve ripresentare domanda al Comune, al fine di aggiornare gli elementi che determinano la sua posizione in graduatoria.

La richiesta relativa al contributo integrativo C può essere presentata sino al quinto anno successivo a quello in cui il richiedente è risultato beneficiario del contributo per l'inserimento nella graduatoria A o B.

Art. 10 Decesso del richiedente

Il richiedente (portatore di disabilità) deve essere in vita al momento dell'avvio dei lavori. Qualora in data anteriore all'avvio dei lavori intervenga il decesso del richiedente, ancorché inserito in graduatoria, il beneficio decade; viceversa, qualora il decesso intervenga successivamente all'avvio dei lavori, il contributo spettante al richiedente sarà erogato agli eredi.

La data dell'avvio dei lavori sarà quella risultante dalla comunicazione di inizio dei lavori.

In caso di decesso del richiedente gli eredi non potranno beneficiare dell'inserimento nella Graduatoria C per gli anni successivi a quello della presentazione dell'istanza.

Art. 11 Termine per l'ultimazione dei lavori

² Esempio:

- annualità 2018: spesa € 5.000,00, contributo € 3.186,71;
- annualità 2024: spesa € 7.500,00;
- il contributo va calcolato sull'importo totale dei preventivi delle diverse annualità di € 12.500,00 (€ 5.000,00 + € 7.500,00) e risulta pari a € 5.061,71;
- poiché per il medesimo immobile si è già fruito del contributo, per la stessa funzione, nell'annualità precedente di € 3.186,71 il contributo spettante per l'annualità 2024 è pari a € 1.875,00.

I lavori devono essere conclusi entro un anno dalla comunicazione di ammissione al contributo da parte del Comune, fatti salvi i termini riportati negli eventuali titoli edilizi. Tale termine è derogabile con motivate proroghe rilasciate dal Comune, in ragione della complessità dell'intervento o del verificarsi di cause di forza maggiore.

Art. 12 Variazione delle opere

Ai sensi dell'art. 4.18 della Circolare Ministeriale n. 1669 del 1989, il Comune verificherà la conformità dell'opera rispetto alle indicazioni contenute nella domanda. Tale disposizione esclude, in linea di principio, la possibilità di finanziare opere non conformi a quelle previste dalla domanda (ad esempio la sostituzione di una vasca anziché l'installazione di un montascale). Tuttavia, qualora l'intervento rappresentato nell'istanza e quello che si vorrebbe realizzare in sostituzione consentano il superamento della medesima barriera, può ritenersi soddisfatto il requisito della conformità di cui all'art. 4.18 della Circolare Ministeriale n. 1669 del 1989. Le variazioni sono ammissibili anche qualora l'evolversi della disabilità determini l'esigenza di interventi differenti da quelli preventivati. In ogni caso, qualora una determinata barriera architettonica possa essere eliminata con interventi di diversa natura, il Comune verificherà la soluzione ottimale, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 13 Disposizioni finali

Le istanze relative all'annualità 2023, presentate all'amministrazione comunale prima dell'entrata in vigore del presente bando, mantengono la loro validità. In tal caso, l'utente sarà invitato a integrare l'istanza con le informazioni necessarie per la predisposizione della Graduatoria C.

Per quanto non riportato nel presente Bando, si rinvia alla normativa statale e regionale in vigore.

Per informazioni è possibile contattare:

Dott.ssa Maria Antonietta Tronci 070 91894312 m.tronci@comune.ussana.ca.it

Dott. Pierluigi Piredda 070 91894340 p.piredda@comune.ussana.ca.it

Art. 14 Informativa trattamento dati personali (Art. 13, Reg. UE n. 679/2016)

Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali.

Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse pubblico rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Ussana.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è:

Sinatra Pietro Francesco - e-mail: rpd@comune.ussana.ca.it

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza.

Il trattamento:

- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
- avverrà presso la sede del Comune e le altre sedi decentrate (*se presenti*);
- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Ambito di comunicazione e diffusione

I suoi dati:

- potranno non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste espressamente da disposizioni di legge;
- saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell'attività o procedimento amministrativo.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:

- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione;
- richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione;
- revocare il proprio consenso al trattamento dei dati;
- esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;
- opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento;

- presentare reclamo avverso il trattamento presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR.

Per l'esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi al seguente ufficio:

Comune di Ussana – Area Giuridica

Telefono: 070918941;

E-Mail: info@comune.ussana.ca.it;

PEC: protocollo@pec.comune.ussana.ca.it

Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Maria Antonietta Tronci

(firmato digitalmente)